

Direzione Tecnica  
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 28 del 28 GIU. 2007

**“Istituzione dell’idoneità all’effettuazione ed al controllo di misure e rilievi sull’armamento ferroviario”.**

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale**

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n.247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e art. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 32.853.697.167,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Pagina 1 di 4



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

La presente disposizione è composta di n° ..... pagine

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario.

VISTA la relazione RFI/DTE.ARM.009/125 del 28 giugno 2007 dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali della Direzione Tecnica con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante "Istituzione dell'idoneità all'effettuazione ed al controllo di misure e rilievi sull'armamento ferroviario";

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

## DELIBERA

### Art. 1 (Scopo)

La presente Disposizione definisce le responsabilità e le modalità operative connesse alla qualificazione del personale impiegato nelle attività di effettuazione e controllo di misure e rilievi sull'armamento ferroviario.

### Art. 2 (Campo di applicazione)

La presente procedura si applica ai dipendenti della Direzione Tecnica (DT) incaricato dell'effettuazione e del controllo di misure e rilievi sull'armamento ferroviario a seguito di svii e di altri inconvenienti di esercizio.

Il personale della DT competente all'effettuazione e controllo di misure e rilievi sull'armamento ferroviario sarà gestito attraverso l'istituzione di un apposito albo, tenuto da DT Armamento.



**Art. 3**  
***(L' idoneità)***

Viene istituita l' idoneità all' effettuazione ed al controllo di misure e rilievi sull' armamento ferroviario. Nell' allegato 1 è riportato il percorso formativo necessario per il rilascio dell' idoneità in oggetto.

Tale idoneità viene conferita dalla Direzione Tecnica - Armamento con le modalità indicate negli articoli successivi.

**Art. 4**  
***(Requisiti di ammissione e percorso formativo)***

Gli agenti a cui deve essere conferita l' idoneità in oggetto devono partecipare ad uno specifico percorso formativo, i cui contenuti sono indicati nell' allegato 1 e devono essere in possesso dei requisiti abilitativi e fisici della condotta e della verifica previsti per operare nei piazzali o lungo linea.

Direzione Tecnica - Armamento deve affidare la docenza dei corsi ad istruttori in possesso di un' adeguata esperienza professionale nel settore dell' armamento ferroviario.

La Struttura Operativa, che chiede l' istituzione del corso, deve assicurare la partecipazione dei candidati agli stessi corsi, durante l' orario di lavoro, per i tempi minimi previsti dal programma cui all' allegato 1. Eventuali assenze occasionali saranno valutate direttamente dagli Istruttori interessati che certificheranno (formalmente) se i candidati interessati possano sottoporsi alle prove di esame.

Al termine del percorso formativo teorico-pratico, i candidati devono sostenere gli esami il cui superamento certifica il possesso delle competenze necessarie a svolgere l' attività connessa all' idoneità in oggetto.

**Art. 5**  
***(Nomina e composizione della commissione)***

Al termine del percorso formativo, gli agenti dovranno essere sottoposti ad un esame Teorico/Pratico da una commissione, nominata per il rilascio dell' idoneità in oggetto, che dovrà essere composta da 3 membri incaricati dalla Direzione Tecnica - Armamento di cui uno con funzioni di presidente.

La Direzione Tecnica - Armamento, prima di avviare un percorso formativo abilitante, dovrà incaricare, per la tenuta del corso, uno o più istruttori e nominare la commissione d' esame.

**Art. 6**  
***(Compiti della commissione)***

La struttura che ha organizzato il corso deve mettere a disposizione della commissione tutta la documentazione necessaria, affinché tale commissione possa, prima dell' esame, verificare per ogni singolo candidato, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all' Art. 4.

La commissione d' esame dovrà:

- constatare la regolarità del corso (corretta tenuta e compilazione dei registri d' aula);



- accertare che i programmi svolti, indicati nei registri d'aula, ivi compresi le esercitazioni pratiche effettuate, siano conformi a quelli contenuti nella presente disposizione;
- predisporre le prove d'esame nel rispetto dei programmi indicati nell'allegato 1.

**Art. 7**

***(Modalità per il rilascio dell'idoneità / attestato)***

L'esito di ogni esame deve ritenersi positivo solo nel caso di unanimità tra i membri della commissione per tutte le prove previste.

Al termine di ogni esame, la Commissione formalizza l'esito compilando e sottoscrivendo il verbale di cui si fornisce un fac-simile nell'allegato 2.

La Commissione, a seguito di esame con esito positivo, produce tre originali del certificato individuale di idoneità / attestato, come da fac-simile riportato nell'allegato 3, da utilizzare come di seguito indicato:

- consegnare 1 copia all'agente esaminato;
- inviare 1 copia alla Struttura che ha chiesto l'istituzione del corso;
- trattenere 1 copia da inserire in una cartella allocata presso la Direzione Tecnica - Armamento.

In caso di esame con esito negativo, La Commissione esaminatrice dovrà registrare l'esito sul verbale. In tale circostanza all'interessato non viene rilasciata alcuna certificazione.

La ripetizione dell'esame non deve avvenire prima che siano trascorsi i tempi minimi indicati dalla commissione.

Al personale non in possesso dei requisiti abilitativi e fisici di cui al precedente art. 4, superato l'esame, verrà rilasciato un attestato che potrà essere convertito nell'idoneità al conseguimento dei requisiti abilitativi e fisici previsti.

**Art. 8**

***(Mantenimento delle competenze)***

La Direzione Tecnica - Armamento, in ottemperanza alle norme vigenti, deve garantire, al personale che abbia conseguito l'idoneità all'effettuazione ed alla supervisione di misure e rilievi sull'armamento ferroviario, il mantenimento nel tempo delle competenze richieste per l'attività da svolgere.

A tal proposito, la Direzione Tecnica - Armamento, in occasione di emanazioni di nuove norme connesse con l'idoneità in oggetto, dovrà predisporre una o più giornate di corso per il necessario aggiornamento delle competenze del personale certificato. La Direzione Tecnica - Armamento dovrà comunque garantire, per tali agenti, un intervento formativo all'anno.

**Art. 9**

***(Allegati)***

Gli allegati 1, 2 e 3 sono parte integrante della presente Disposizione.

**Art. 10**

***(Entrata in vigore)***

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 30 Giugno 2007.

Giorgio Di Marco

